

Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università e Ricerca, Lavoro

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**tra**

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**UNIVERSITA'**

**e**

**PARTI SOCIALI**

**PER DEFINIRE I PROFILI FORMATIVI NEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI ALTO APPRENDISTATO (Art. 50 del D.Lgs. 276/2003 e ss.mm.)**

**INTESA TRA**

Regione Emilia-Romagna

**E**

Confederazione Generale Italiana Lavoro Emilia-Romagna (CGIL), Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori dell' Emilia-Romagna (CISL), Unione Italiana del Lavoro dell' Emilia-Romagna (UIL), Confederazione Nazionale Artigianato dell'Emilia-Romagna, Confartigianato Emilia-Romagna, Confagricoltura Emilia-Romagna, Coldiretti Emilia-Romagna, Confcommercio Emilia-Romagna, Confesercenti Emilia-Romagna, Confcooperative Emilia-Romagna, Lega Cooperative Emilia-Romagna, Confindustria Emilia-Romagna, Confapi Emilia-Romagna, Consigliera regionale di Parità

**E**

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma

### Premesso che

- il D.lgs. n. 276 del 10/9/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30" e ss.mm., ed in particolare l'art. 50 "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione" che prevede che la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un titolo di studio di livello secondario o di titoli di studio universitari e della alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative;
- la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 la quale, all'art. 23 ha previsto l'assunzione di giovani con il contratto di alto apprendistato per il conseguimento anche del titolo di dottore di ricerca;
- la L.R. n.17 dell'1/8/2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", in particolare agli articoli 30 "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione" in cui si promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, promuovendo e sostenendo sperimentazioni, da attuarsi nell'ambito di intese con università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente significative e 31 "Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato" in cui si stabilisce che la Regione definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato, attraverso anche l'attribuzione di appositi fondi;
- l' "Accordo tra Regione, università e parti sociali per la realizzazione della prima sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per il conseguimento del titolo di Master in attuazione dell'Art. 50 del D.Lgs. 276/2003", siglato in data 20/04/2005, attraverso il quale sono stati conseguiti nel periodo 2006-2010, risultati positivi dalla sua applicazione, in termini di partecipazione dei diversi soggetti formativi, imprese e università, dei titoli conseguiti in esito dagli apprendisti e di stabilizzazione occupazionale;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 38 del 29/3/2011 (DGR n. 296/2011 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 (Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296). (Prot. n. 10158 del 29/03/2011)" individua tra le priorità quella di promuovere la sperimentazione dell'utilizzo dell'alto apprendistato e del dottorato di ricerca nella logica di pieno sviluppo di una formazione che si costruisce con il concorso delle imprese per mettere in valore gli ambienti plurimi di apprendimento.

Ritenuto necessario, al fine di arricchire l'offerta formativa dei titoli universitari post-laurea conseguibili con il contratto di alto apprendistato di cui all'art. 50 del D.lgs. 276/2003, di regolamentare l'acquisizione del titolo di dottorato di ricerca.

**TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO NELL'ATTIVARE UNA SPERIMENTAZIONE DELL'APPRENDISTATO IN ALTA FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS. 276/2003 E SS.MM., PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO UNIVERSITARIO DI DOTTORE DI RICERCA, PROMUOVENDO ATTIVITA' CHE ABBIANO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:**



















1. Gli atenei che sottoscrivono la presente intesa (d'ora in poi gli atenei) individuano i Dottorati di ricerca ed in tale ambito il numero di posti riservati a laureati che, ove superino le selezioni richieste per l'ammissione, possono essere assunti dalle imprese presso le sedi operative in

Emilia-Romagna con contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca.

2. Le imprese interessate stipulano contratti di apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca con i laureati, risultati idonei nelle selezioni richieste per l'ammissione al dottorato, avendo a riferimento la normativa definita dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di rappresentanza dei datori di lavoro. Nel caso in cui il contratto collettivo nazionale non abbia disciplinato il contratto di alto apprendistato trovano applicazione i principi stabiliti dall'art. 49 del D.lgs. 276/2003, con l'eccezione di quanto previsto nella lettera d) del comma 4. Le imprese possono assumere chiunque, ove l'interessato sia utilmente collocato nella graduatoria degli idonei al dottorato.
3. La durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca non può essere inferiore a ventiquattro mesi e superiore a quarantotto mesi.
4. L'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nei progetti condivisi tra le istituzioni universitarie e le imprese ovvero, su delega di queste ultime, le associazioni sindacali di rappresentanza e tutela delle imprese stipulanti questa intesa. Nel progetto di ricerca che costituisce il piano formativo individuale, parte integrante del contratto di apprendistato, vengono descritti gli obiettivi ed i contenuti dell'azione formativa.
5. Il percorso formativo prevede, comunque, la partecipazione a non meno di 120 ore annue di attività didattica e di formazione formale, secondo la metodologia adottata nell'accordo progettuale tra università, eventuale organismo di formazione e Impresa, finalizzata all'acquisizione di competenze negli ambiti dell'innovazione tecnologica ed organizzativa dell'economia delle imprese regionali e dovrà contribuire ad implementare i risultati della ricerca e le attività di trasferimento tecnologico.
6. Le attività formative di cui al precedente punto 5. devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del contratto al fine di assicurare l'"alternanza studio-lavoro" che caratterizza il contratto di apprendistato ed il completamento del percorso formativo necessario per conseguire il titolo di dottore di ricerca.
7. Le imprese, al fine di garantire la necessaria formazione interna, da integrare con quella assicurata dall'università, rendono disponibili, in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale, adeguati strumenti e professionalità.
8. Devono essere previste specifiche attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo e aziendale dedicati, in analogia con quanto previsto per l'apprendistato professionalizzante.
9. Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo di dottore di ricerca, gli atenei attestano le competenze acquisite, tenendo anche conto dei percorsi formativi svolti presso l'impresa, che potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.
10. Un apposito coordinamento tecnico regionale, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie, verifica l'andamento della presente sperimentazione, che ha durata biennale.

Bologna, 5 luglio 2011

**LETTO E SOTTOSCRITTO**

<b>Parti sociali</b>		
CGIL	Simonetta Ponzi	
CISL	Giorgio Graziani	
UIL	Riccardo Galasso	
CNA	Roberto Centazzo	
CONFARTIGIANATO	Barbara Maccato	
CONFAGRICOLTURA	Guglielmo Garagnani	
COLDIRETTI	Alessandro Ghetti	
CONFCOMMERCIO	Anna Olivieri	
CONFESERCENTI	Stefano Bollettinari	
CONFCOOPERATIVE	Marco Venturelli	
LEGACOOOPERATIVE	Manfredi Matacena	
CONFINDUSTRIA	Federica Balestri	
CONFAPI	Cinzia Rubertelli	
CONSIGLIERA DI PARITA'	Rosa Maria Amorevole	
<b>Università</b>		
UNIVERSITA' di FERRARA	Pro Rettore Francesco Bernardi	
UNIVERSITA' di MODENA-REGGIO EMILIA	Rettore Aldo Tomasi	
UNIVERSITA' di PARMA	Pro Rettore Guido Cristini	
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' di BOLOGNA	Rettore Ivano Dionigi	
<b>Regione Emilia-Romagna</b>		
ASSESSORATO SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ E RICERCA, LAVORO	Assessore Patrizio Bianchi	